

ALLEGATO A - FOGLIO INFORMATIVO DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Rev. 5 – decorrenza: 29 dicembre 2025

DI COSA SI TRATTA - A COSA SERVE

Questo Foglio Informativo è redatto ai sensi del provvedimento Banca Italia del 29 Luglio 2009 e successive modificazioni: contiene le più importanti informazioni sulla nostra società di mediazione creditizia, sulle caratteristiche ed i rischi tipici del servizio di intermediazione del credito che offriamo al Cliente, sulle relative condizioni economiche, sul diritto di recesso del Cliente e su come il Cliente può tutelare i propri diritti in via stragiudiziale. A maggiore tutela del Cliente, il presente Foglio Informativo evidenzia i suoi principali diritti previsti dalla normativa in materia di “trasparenza”. Il Cliente ha diritto di consultare, di richiedere e di ritirare gratuitamente il presente Foglio Informativo, sia presso i locali aperti al pubblico che durante gli incontri effettuati, in qualsiasi luogo, con i nostri addetti autorizzati, nonché di richiederne l’invio gratuito tramite posta elettronica o servizio postale. La nostra Società non opera a favore dei Consumatori (Dlgs 206/2005; Art. 121 Dlgs 385/1993) né svolge attività di mediazione creditizia nel settore del credito immobiliare ai Consumatori.

CHI SIAMO E COME CONTATTARCI

ER BROKER SPA con sede legale in Bologna (BO) via dell’Elettricista 4/B, CAP 40138, Cod. Fisc. e P. IVA n. 04056151204, Iscrizione Registro Imprese BO 565675 , Iscrizione Elenco OAM Mediatori Creditizi n. M560, pec: erbroker@legalmail.it ; capitale Sociale Euro 50.000 i.v.; tel: +39 051 3511666. Ai sensi di quanto prescritto dall’Articolo 12 comma 1 lettera a del Dlgs 141/2010, la Nostra Società si avvale per il contatto con il cliente esclusivamente di addetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’Articolo 128 Novies del Testo Unico Bancario. In particolare:

- Paolo Pagani (Socio e Collaboratore) contatti: paolo.pagani@erbroker.it ; +39 0513511666.
- Angelo Michele Consiglio (Collaboratore) contatti: angelo.consiglio@erbroker.it; +39 3405754776.
- Marco Rossi (Collaboratore) contatti: marco.rossi@erbroker.it; +39 3397723555.

Con la finalità di assicurare il migliore servizio al Cliente, svolgiamo la nostra attività nel rispetto dei principi di neutralità, diligenza professionale, correttezza, buona fede e riservatezza, e non possiamo essere legati ad alcuna delle parti che mettiamo in relazione da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. La nostra Società opera prevalentemente con Banche ed Intermediari Finanziari con i quali abbia stipulato specifiche Convenzioni di Mediazione Creditizia, in quanto, per scelta aziendale, intendiamo operare con il Cliente offrendo prodotti finanziari rigorosamente selezionati tra quelli offerti dal mercato del Credito. Alla data di entrata in vigore della presente versione del Foglio Informativo, la sede legale della nostra Società non è aperta al pubblico ed è disponibile un sito internet all’indirizzo www.erbroker.it.

QUALI SERVIZI DI MEDIAZIONE CREDITIZIA OFFRIAMO

La nostra Società è autorizzata ai sensi di Legge all'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, la quale consiste nel mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, il Cliente con Banche ed Intermediari Finanziari con la finalità di richiedere la concessione di un finanziamento sotto qualsiasi forma. In particolare, la nostra Società è specializzata nella messa in relazione di Imprese (sia PMI che non) con Banche ed Intermediari Finanziari per la conclusione di contratti per la stipula di contratti di Factoring, Cessione pro soluto di crediti Iva e Mutui a medio lungo termine, questi ultimi con garanzia rilasciata da Confidi o dal Fondo Centrale di Garanzia. In particolare, il contratto di Factoring per la conclusione del quale la Società mette in relazione la parte cedente con la parte cessionaria, è regolato dalla Legge 52/91 e dagli art. 1260 e ss. del Codice civile ove non espressamente derogati dalle parti: con esso il Cessionario (nella prassi denominato "factor" e con il quale la "Società", per policy aziendale, sottoscrive una convenzione di mediazione creditizia) acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati dal Cedente (cliente della Società) verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori. Il contratto di factoring può essere sottoscritto tra cedente e cessionario su iniziativa della parte cedente (*cosiddetto "factoring tradizionale"*) oppure su iniziativa del debitore ceduto (*cosiddetto "reverse factoring"*). In entrambi i casi, le operazioni di cessione dei crediti (presenti o futuri, anche di massa) possono essere effettuate : a) Pro Soluto: acquisto dei crediti commerciali vantati verso tutti i propri debitori, ovvero verso un insieme predefinito di essi, con assunzione da parte del cessionario del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti dei plafond di credito definiti per ciascun debitore e con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi ovvero il rilascio di garanzie di pagamento a favore di propri creditori. L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti (operatività con notifica); il Cedente, per propri motivi di opportunità commerciale, può richiedere al Cessionario di non comunicare la cessione ai debitori ceduti (operatività senza notifica). Il servizio di mediazione creditizia erogato dalla Società permette al Cedente (il Cliente della Società) di disporre di una fonte ulteriore di finanziamento del circolante, di acquisire eventualmente la garanzia del buon fine dei propri crediti commerciali e di ridurre i costi interni; b) Pro Solvendo: a differenza del "pro soluto, in siffatta operazione il rischio di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti rimane a carico del Cedente. L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti (operatività con notifica); il Cedente, per propri motivi di opportunità commerciale, può richiedere al Cessionario di non comunicare la cessione ai debitori ceduti (operatività senza notifica). Il servizio di mediazione creditizia erogato dalla Società permette al Cedente (il cliente della Società) di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento. Entrambe le sopracitate operazioni di factoring, possono eventualmente essere concluse con la clausola "Maturity Factoring", che prevede il pagamento del corrispettivo al Cedente a una data fissata di comune accordo tra il Cedente stesso ed il Cessionario (Banca o Intermediario Finanziario), la quale può coincidere con le scadenze dei crediti ceduti, oppure può essere successiva alle stesse. Il Cessionario può concedere ai Debitori ceduti dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, rispetto alla scadenza dei crediti ceduti. Il servizio di mediazione creditizia erogato dalla Società permette al Cedente (cliente della Società) di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di programmare

i flussi relativi agli incassi, nonché di ottenere dal Cessionario, in caso di operazione pro soluto, la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento. Minoritarie sono, nell'ambito della policy aziendale della Società, le operazioni di factoring (pro soluto o pro solvendo, con o senza clausola "maturity") ove la messa in relazione del Cedente verso il Cessionario, è svolta dalla Società su iniziativa commerciale del Debitore Ceduto, ovviamente previo assenso del Cedente, che nella prassi assumono la terminologia di "Reverse Factoring". Tali operazioni possono essere supportate dal servizio di "Confirming", uno specifico servizio erogato direttamente al debitore dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario: il debitore incarica la Banca o l'Intermediario Finanziario di pagare a scadenza e per suo conto, i crediti relativi alle fatture emesse nei suoi confronti dai Fornitori che siano "confermate" dal debitore (conferma della regolarità delle forniture) e nei limiti del Plafond concesso a quest'ultimo. Sui crediti oggetto di conferma, la Banca/Intermediario Finanziario può concedere al debitore una dilazione onerosa dei termini di pagamento ai sensi delle condizioni contrattualmente previste, nei limiti ed alle condizioni di cui al Plafond concesso. Il tasso di interesse della dilazione potrà essere fisso o variabile. Con siffatto servizio, il debitore si obbliga nei confronti della Banca/Intermediario finanziario a riconoscere i crediti oggetto di incarico come dovuti senza eccezioni, dichiarando che si tratta di crediti certi, liquidi ed esigibili (Crediti confermati), nonché a rimborsare i Crediti confermati alla Banca alla scadenza prorogata. La Banca potrà poi valutare di rendersi cessionario dei crediti confermati concludendo un contratto di cessione di credito con il Fornitore (il cliente della Società).

Il Cliente, in qualsiasi momento, può richiedere la copia gratuita dei Fogli Informativi predisposti dalle Banche e dagli altri Intermediari Finanziari aventi ad oggetto i prodotti finanziari oggetto di presentazione da parte della nostra Società. In relazione alla tipologia di finanziamento ed in Banca od Intermediario Finanziario con i quali il Cliente sarà messo in relazione, il nostro servizio di mediazione creditizia può comprendere una prima istruttoria, comprensiva dell'analisi delle esigenze finanziarie del Cliente (a fronte della quale potrà essere richiesto uno specifico compenso da concordarsi sempre per iscritto) e, se le Convenzioni sottoscritte dalla nostra Società lo consentono, una simulazione economico-finanziaria del finanziamento ed anche la raccolta della richiesta di finanziamento sottoscritta dal Cliente per la sua successiva presentazione alla Banca od all'Intermediario Finanziario. Il Cliente ha sempre il diritto di richiedere il Documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsto dalla Legge Anti Usura, sia con posta elettronica inviata presso la nostra sede che durante gli incontri effettuati, in qualsiasi luogo, con i nostri addetti autorizzati. Per Policy Aziendale, siffatto Documento rappresenta un allegato al Contratto di Mediazione Creditizia al fine di informare il Cliente, fin dall'inizio del rapporto contrattuale, in merito ai tassi medi in quel momento vigenti per la specifica tipologia di finanziamento.

COSA NON POSSIAMO FARE

La nostra Società non può in alcun modo garantire il Cliente che il Finanziamento richiesto alla Banca od all'Intermediario Finanziario sarà senz'altro concesso o che sarà concesso alle medesime condizioni per cui è stato richiesto o sarà erogato alle medesime condizioni oggetto della simulazione economico – finanziaria che il Cliente abbia visionato prima della presentazione della richiesta di finanziamento oppure che la Banca/Intermediario Finanziario rispettino determinate tempistiche per la deliberazione o la concessione del finanziamento. La nostra Società, inoltre, non può attribuire al Cliente alcuna "classe di merito creditizio" (rating) che resta di esclusiva competenza della Banca o dell'Intermediario

Finanziario né, di conseguenza, possiamo garantire Cliente circa il rispetto, da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario, delle risultanze derivanti dalle eventuali mere simulazioni di coefficienti o di parametri, che siano stati attribuiti al Cliente da parte nostra durante la fase di analisi delle esigenze finanziarie di quest'ultimo; non può firmare, in nome e per conto del Cliente, il contratto di finanziamento con la Banca o l'Intermediario Finanziario; non può in alcun modo e sotto qualsiasi forma, erogare al Cliente il finanziamento per conto della Banca o dell'Intermediario Finanziario; non può effettuare, in nome e/o per conto del Cliente, qualsiasi forma di pagamento verso la Banca o l'Intermediario Finanziario né può incassare denaro contante o di altri mezzi di pagamento o titoli di credito da trasferire alla Banca od all'Intermediario Finanziario, ad eccezione della materiale consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati e firmati dalla Banca/Intermediario finanziario o dal Cliente. Qualora il Finanziamento sia assistito da Fideiussione rilasciata da Confidi o da altri Intermediari Finanziari abilitati, la nostra Società non può concludere siffatto contratto in nome e per conto di Banche od Intermediari Finanziari, nonché gli è precluso effettuare, per conto di Banche od Intermediari Finanziari, ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna alle Banche ed Intermediari Finanziari di assegni non trasferibili integralmente compilati dal Cliente. Qualora la nostra attività consista nella messa in relazione del Cliente con una Banca oppure con un Intermediario Finanziario per la concessione di un finanziamento a tasso agevolato, non possiamo garantire in alcun modo che le Pubbliche Amministrazioni competenti concorrano effettivamente alla riduzione del tasso di interesse praticato dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario.

COME OPERIAMO CON IL CLIENTE

La Nostra Società non opera con il Cliente presso la propria sede legale in quanto non è aperta al pubblico. Per obbligo di Legge, possiamo assistere SOLO il Cliente che abbia firmato il Contratto di Mediazione Creditizia. Firmando questo contratto, il Cliente garantisce la veridicità ed autenticità dei documenti consegnati alla nostra Società e di tutte le informazioni che ci saranno, e si impegna a mettere a nostra disposizione tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento del nostro incarico, come ad esempio l'esistenza di procedimenti penali pendenti a carico dei soci, amministratori e titolari effettivi nonché protesti, procedure esecutive, ipoteche ed iscrizioni a suo carico. Il Cliente ha il diritto di visionare, di richiedere e ritirare gratuitamente il testo del contratto di mediazione creditizia non idoneo per la stipula sia richiedendolo presso la nostra sede legale tramite posta elettronica o servizio postale che durante gli incontri effettuati, in qualsiasi luogo, con i nostri addetti autorizzati. La consegna del testo sopraccitato non essendo idoneo per la stipula, non impegna né il Cliente né la nostra Società alla successiva sua firma per accettazione, per cui entrambi possono rifiutarsi di proseguire nelle trattative precontrattuali. Assieme al testo del contratto non idoneo per la stipula, il Cliente ha il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente la copia aggiornata del Documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla Legge Anti Usura e la Guida Pratica dell'Arbitro Bancario Finanziario. Qualora le Convenzioni sottoscritte dalla nostra Società con la Banca o l'intermediario Finanziario lo consentono, possiamo fornire al Cliente anche una simulazione economico – finanziaria del finanziamento sulla base delle informazioni fornite dallo stesso Cliente, la quale non è da considerarsi impegnativa né per quest'ultimo né per la Banca/Intermediario Finanziario. Il Cliente può anche richiedere copia del contratto di mediazione creditizia idoneo per la stipula, cioè contenente le

effettive condizioni economiche del nostro servizio, ma se ciò richiede un'istruttoria da parte dei nostri addetti, ci riserviamo di richiedere al Cliente il pagamento di un corrispettivo non superiore a quanto previsto a titolo di "Compenso Fisso" (vedi tabella sotto riportata). La consegna del testo contrattuale idoneo per la stipula, non impegna in alcun modo il Cliente alla successiva sua firma, essendo il Cliente sempre libero di operare con la nostra Società. Per obbligo di Legge, siamo tenuti ad informare immediatamente il Cliente qualora cambino le condizioni previste nel testo contrattuale a questi consegnato. Il contratto di mediazione creditizia ha una durata massima di mesi 6 (sei) e durante tale periodo le parti si obbligano a non recedere dal contratto. Per tutta la durata del rapporto contrattuale, al Cliente è richiesto di concedere esclusiva a favore della nostra Società al fine di consentirci di svolgere al meglio l'attività di messa in relazione del Cliente con Banche od Intermediari Finanziari per la concessione del finanziamento. La violazione del diritto di esclusiva a favore della nostra Società comporta una penale ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile, non superiore a Euro 5.000 (cinquemila), fatto salvi i maggiori danni che dimostriamo di aver subito. La penale non è dovuta dal Cliente, se il mancato rispetto del patto di esclusiva è stato concordato con la nostra nonché se è dovuto da comprovati motivi tali da giustificare la sua mancata osservanza quali, a titolo esemplificativo, ingiustificata inerzia di ER BROKER SPA nell'attività di messa in relazione con Banche od Intermediari Finanziari, violazione dei doveri di riservatezza in capo a ER BROKER SPA, mancata o carente informazione sull'attività svolta da ER BROKER SPA a favore del Cliente e simili motivi. Se nel contratto di mediazione creditizia firmato dal Cliente è previsto il pagamento di un "Compenso Fisso", la nostra Società si riserva la facoltà di assistere il Cliente dal momento dell'effettivo pagamento del compenso fisso.

COSA DOBBIAMO FARE

La Nostra Società è tenuta a comunicare alla Banca o Intermediario Finanziario erogante, i propri compensi concordati con il Cliente, in tempo utile affinché siano considerati nel calcolo dei costi complessivi del finanziamento (TAEG). Qualora la nostra Società presenti al Cliente uno specifico finanziamento, è tenuta a consegnare il relativo Foglio Informativo predisposto dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario; il documento contenente la Tabella dei Tassi prevista dalla Legge Anti Usura tempo per tempo vigente; la Guida Pratica all'Arbitro Bancario Finanziario affinché il Cliente sia informato prima di accettare qualsiasi proposta della Banca o dell'Intermediario Finanziario avente ad oggetto la stipula del finanziamento presentato. In tale ipotesi, la nostra Società è tenuta, per obbligo di Legge, ad acquisire dal Cliente un'apposita sua attestazione di avvenuta consegna della documentazione di trasparenza sopracitata. Per politica aziendale, il documento contenente la Tabella dei Tassi prevista dalla Legge Anti Usura tempo per tempo vigente è consegnato al Cliente anche quale specifico allegato alla proposta di contratto di mediazione creditizia. La Guida Pratica dell'Arbitro Bancario Finanziario è reperibile presso www.arbitrobancariofinanziario.it

QUANTO COSTA IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Quanto dovuto dal Cliente alla nostra Società è esattamente definito nel Contratto di Mediazione Creditizia: non sono dovuti dal Cliente compensi non previsti in tale contratto. I nostri compensi sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/72 ed assoggettati a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 Bis, 2° commadel DPR n.600/73. Nel contratto di mediazione creditizia è possibile prevedere condizioni economiche migliorative a favore del Cliente rispetto a quelle

evidenziate nel presente Foglio Informativo. Non è consentito applicare al Cliente condizioni economiche che siano peggiorative rispetto a quelle qui definite.

COMPENSO FISSO

FACTORING (retainer fees)	CESSIONE CREDITO IVA	MUTUO MEDIO – LUNGO TERMINE
non superiore a €50.000,00	non superiore a €50.000,00	non superiore a €50.000,00

COMPENSO VARIABILE

FACTORING (success fees)	CESSIONE CREDITO IVA	MUTUO MEDIO – LUNGO TERMINE
Non superiore a 2% (dueper cento) sull'importo del finanziamento che risulta nella disponibilità del cliente	Non superiore a 2% (dueper cento) sull'importo del finanziamento che risulta nella disponibilità del cliente	Non superiore a 2% (dueper cento) sull'importo del finanziamento che risulta nella disponibilità del cliente

RIMBORSO SPESE

Pagamento delle spese documentate sostenute dalla nostra Società per conto del Cliente, ad esempio: bolli, spese postali, visure catastali, visure dei Registri Immobiliari, visure e certificati del Registro Imprese/CRIF, visure protesti, onorari e spese di professionisti e periti, trasferte dei nostri addetti presso la sede del Cliente/Banca /Intermediario Finanziario (pedaggio autostradale, utilizzo auto propria/aziendale secondo le Tabelle Aci) traduzioni, perizie ed asseverazioni.

QUANDO E COME SI PAGA IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

COMPENSO FISSO

Salvo diverso accordo con il cliente previsto nel Contratto di mediazione creditizia, il “compenso fisso” è dovuto dal Cliente qualora venga concesso dalla Banca/Intermediario Finanziario il finanziamento richiesto. Il Compenso Fisso deve essere pagato dal Cliente con Bonifico Bancario IBAN: IT0R0623037071000040531623 presso Credit Agricole – Agenzia di San Lazzaro di Savena (BO) entro il seguente termine: 15 giorni data fattura. Emissione fattura a far data dal ricevimento dell'accettazione del Cliente della proposta di contratto di ER BROKER SPA.

COMPENSO VARIABILE

Il compenso variabile è dovuto solo qualora la Banca o l'Intermediario Finanziario conceda al Cliente il finanziamento e deve essere pagato mediante Bonifico Bancario IBAN: IT0R0623037071000040531623 presso Credit Agricole – Agenzia di San Lazzaro di Savena (BO), entro il seguente termine: 15 giorni data fattura. Emissione fattura a far data dalla concessione del finanziamento. Il Compenso variabile è dovuto anche nel caso in cui il Contratto di Finanziamento sia concluso oltre il termine di durata del contratto di mediazione creditizia ma entro i successivi mesi 6 (sei) e la conclusione del finanziamento sia da ricondurre all'attività svolta dalla nostra Società durante la vigenza del contratto di Mediazione Creditizia

RIMBORSO SPESE

Il pagamento delle spese è dovuto dal Cliente anche se NON viene concesso dalla Banca/Intermediario Finanziario il finanziamento e deve essere effettuato con le stesse modalità del pagamento del compenso dovuto al Mediatore Creditizio (Fisso o Variabile) in relazione al momento in cui il compenso viene chiesto dalla nostra Società.

RECLAMI DEL CLIENTE

La nostra Società, al fine di adempiere a quanto previsto dalla Sezione VIII del Provvedimento di Banca Italia 29 Luglio 2009 e successive modificazioni, ha istituito il Presidio per la gestione dei reclami in merito ai servizi che vengono offerti al Cliente, il cui Responsabile è l'Amministratore Unico Paolo Licciardello (paolo.licciardello@erbroker.it ; +39 0513511666). I reclami devono essere presentati esclusivamente in forma scritta, inviandoli all'attenzione del Responsabile sopracitato tramite servizio postale in busta chiusa (posta ordinaria, raccomandata, assicurata) presso l'indirizzo della Sede Legale oppure per posta elettronica ai seguenti indirizzi info@erbroker.it o

paolo.licciardello@erbroker.it oppure per posta elettronica certificata al seguente indirizzo erbroker@legalmail.it. Al Cliente è garantita la gratuità dell'interazione con il Responsabile del Presidio nonché con l'addetto che lo ha assistito, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato. Il Cliente ha il diritto, al momento della presentazione del reclamo, di richiedere che sia evidenziata la modalità con cui la Società gestirà il reclamo. La nostra Società si impegna a fornire una risposta al Cliente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo, adottando la medesima forma scritta del reclamo. La risposta contiene almeno: 1) se il reclamo è ritenuto fondato, le iniziative che la nostra Società si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate; 2) se il reclamo è ritenuto infondato, un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di attivare le modalità di componimento stragiudiziale delle controversie offerte dal Contratto di Mediazione Creditizia o dal Contratto avente ad oggetto servizi connessi o strumentali alla Mediazione Creditizia. In particolare, nel caso il reclamo sia ritenuto infondato, il Cliente non può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario ai sensi dell'art. 128 Bis del TUB, letto in combinato disposto con l'art.115 del TUB e con le Disposizioni di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di Banca Italia, come altresì chiarito dalla Comunicazione interpretativa OAM n° 27/20 del 29 ottobre 2020, ma solo richiedere il tentativo di conciliazione descritto nel punto successivo "La Tutela Stragiudiziale del Cliente". L'indicazione del Responsabile del presidio nonché le forme di inoltro dei reclami, di conferma di avvenuta ricezione nonché di risposta al reclamo sono, altresì, pubblicizzati sul sito internet della Società www.erbroker.it, sezione Trasparenza.

LA TUTELA STRAGIUDIZIALE DEL CLIENTE

Il Cliente può richiedere di esperire un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di Conciliazione: "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna" con sede in Bologna, Via Marco Emilio Lepido n° 178, iscritto al n° 11 del Registro Ministeriale degli Organismi abilitati a gestire procedure di mediazione (www.bo.camcom.gov.it) . Nel caso in cui non si raggiungesse un accordo nel termine indicato dal suddetto organismo di mediazione, le parti saranno libere di rivolgersi all'autorità ordinaria con competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Bologna.

DISCIPLINA WHISTLEBLOWING

La nostra Società è tra i destinatari della disciplina prevista dal decreto legislativo 10 Marzo 2023, n. 24 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023 (di seguito "Decreto") con il quale è stato recepito nell'ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto Nazionale e dell'Unione Europea ivi previste. In particolare, il "Decreto" intende tutelare le persone che segnalano violazioni di specifiche disposizioni normative, nazionali o dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico oppure l'integrità della nostra Società, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo. In esecuzione di quanto previsto dal "Decreto", abbiamo attivato il canale di segnalazione interna (di seguito "Canale") in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La segnalazione prevista dal "Decreto" può essere

effettuata seguendo le prescrizioni contenute nel “Regolamento Whistleblowing” approvato dall’Organo di Gestione della nostra Società (di seguito: “Regolamento”). La gestione del “Canale” è affidata al Dr Domenico Pazzi, Responsabile del Sistema Controlli Interno (antiriciclaggio, compliance e risk management) della “Società”, domiciliato per la funzione presso lo Studio Marabini & Farini, Via IX Febbraio 2, 48122 Ravenna (di seguito “Gestore”). Il testo del “Decreto”, del “Regolamento”, maggiori informazioni nonché un incontro diretto, possono essere richieste al “Gestore” inviando una mail all’indirizzo: pazzidomenico@legalmail.it oppure con contatto telefonico 0039 349 2686548. Il Responsabile del Trattamento dei Dati oggetto di segnalazione è il “Gestore”.

ADDETTO ER BROKER SPA A CONTATTO CON IL CLIENTE



PAOLO PAGANI



ANGELO MICHELE CONSIGLIO



MARCO ROSSI